



Il presente atto è stato Pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune al N° 830 dal - 2 DIC. 2013 al 17 DIC. 2013 L'incaricato della pubblicazione

COMUNE DI STRONGOLI

PROVINCIA DI CROTONE
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.RO 31 DEL 29-11-2013

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) variazione aliquota per l'anno 2013.

L'anno duemilatredecim questo giorno ventinove del mese di novembre alle ore 17:30 nella sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio si é riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. GULIZIA SALVATORE nella qualità di CONSIGLIERE.

All'appello nominale risultano:

COGNOME E NOME	P/A	COGNOME E NOME	P/A
LAURENZANO MICHELE	P	BENINCASA FRANCESCO	P
MANCUSO SIMONA	P	CATANZARO GAETANO	P
BENINCASA TERESA	P	FIORITA FRANCESCO	P
ALOE PAOLO	P	BOMPIGNANO LETTERINA	P
SGRO' MARIA	P	GALLO DIONISIO SALVATORE	P
GULIZIA SALVATORE	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Assessori esterni:

Partecipa il Segretario Comunale CICOPIEDI FRANCESCO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che:

- li legislatore ha avviato una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, con particolare riguardo per la fiscalità locale - ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - che dovrebbe partire dal 2014;
- nel corso del 2013 sono stati emanati diversi provvedimenti che hanno modificato la disciplina dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Visto il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante "*Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo*", convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2013, il quale:

a) all'articolo 1, comma 1, ha sospeso per le seguenti categorie di immobili il versamento della prima rata di acconto dell'imposta:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunemente denominati;
- terreni agricoli e fabbricati rurali.

b) all'articolo 2, comma 1, ultimo periodo stabilisce che "*in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili è fissato al 16 settembre 2013*";

Visto altresì il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, il quale stabilisce, per l'anno 2013:

a) all'articolo 1, che non è dovuta la prima rata di acconto dell'IMU sospesa ai sensi del d.L. n. 54/2013, conv. in L. n. 85/2013;

b) all'articolo 2, comma 1, che dal 1° luglio 2013 non è dovuta l'imposta sui fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fino a quando persiste tale situazione ed a condizione che non siano locate. Dal 2014 tali fabbricati sono esenti dall'imposta;

c) all'articolo 2, comma 4, che dal 1° luglio 2013 sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

d) all'articolo 2, comma 5, che dal 1° luglio 2013, ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale, non è richiesto il requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica per le unità immobiliari appartenenti al personale in servizio permanente presso le Forze armate, presso le Forze di polizia, presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché al personale della carriera prefettizia, a condizione che la stessa non risulti locata e non sia accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

Tenuto conto che l'articolo 2-bis, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, introdotto dalla legge di conversione n. 124/2013 dà la possibilità ai comuni di equiparare per la seconda rata IMU all'abitazione principale una unica unità immobiliare e relative pertinenze concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:

COMUNE DI STRONGOLI (KR)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 29-11-2013

- a) il beneficio sia subordinato al possesso di un determinato limite ISEE fissato dal Comune;
- b) l'unità immobiliare concessa in uso gratuito non sia classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

Ritenuto opportuno per garantire gli equilibri di bilancio non introdurre tale beneficio;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 04/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visti:

- l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 4-*quater*, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n. 64/2013), il quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;
- l'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n. 124/2013), il quale ha ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali;

Visto l'articolo 13, comma 13-*bis* del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del*

COMUNE DI STRONGOLI (KR)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 29-11-2013

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Atteso che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), l'articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (L. n. 124/2013) ha stabilito che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni nonché dei regolamenti dell'Imposta municipale propria acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del comune, la quale deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Considerato che in sede di conferenza stato-città ed autonomie locali del 25/11/2013, è stato accordato in ossequio a quanto stabilito dall'art. 1, comma 380, della legge 24/12/2012, n. 228, lettera b) l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, del Fondo di solidarietà Comunale che è alimentato con una quota dell'imposta comunale propria, di spettanza dei Comuni, del 30,75% del gettito standard IMU della quota comunale, di conseguenza, questo ente, per l'anno 2013 avrà una decurtazione di € 386.898,00, come da tabella sotto riportata:

A	QUOTA STANDARD COMUNALE AL 31/12/2012	1.027.191,00
B	GETTITO STANDARD QUOTA STATALE ANNO 2012	946.169,00
C	Scorporo categoria D allo Stato aliquota di base	714.975,00
D	GETTITO STANDARD COMUNALE ANNO 2013 (A+B-C)	1.258.386,00
E	Detrazione per costituzione FSC (fondo solidarietà comunale) pari a 30,75% del gettito standard 2013 Accordo conferenza Stato Città del 25/09/2013	386.898,00
F	Gettito standard IMU quota comunale anno 2013 (netto) (D-E)	871.488,00

Che in conseguenza a tale decurtazione, si ritiene opportuno, al fine di garantire una quota di gettito IMU tale da assicurare gli equilibri di bilancio per l'anno 2013, ad integrazione ed in modifica della deliberazione n. 21 del 04/09/2012 le seguenti variazioni alle aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 rispetto a quelle stabilite nel 2012:

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze ed equiparati	Nessuna variazione

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D/1	Nessuna variazione
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D/5	Nessuna variazione
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D/7	+0,3%
Fabbricati rurali ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D/10	Nessuna variazione
Altre unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	+0,1%
Terreni agricoli	Nessuna variazione
Aree fabbricabili	+0,1%
Altri fabbricati	+0,1%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00
Ulteriore riduzione per figli a carico fino a 26 anni € 50,00 per ogni figlio a carico fino ad un massimo di € 400,00	Nessuna variazione

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 04/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti favorevoli n. 8 e n. 3 astenuti (Fiorita, Bompigano e Gallo)

DELIBERA

- di variare per l'anno 2013, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze ed equiparati	Nessuna variazione
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D/1	Nessuna variazione
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D/5	Nessuna variazione
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale	+0,3%

COMUNE DI STRONGOLI (KR)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 29-11-2013

D/7	
Fabbricati rurali ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D/10	Nessuna variazione
Altre unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	+0,1%
Terreni agricoli	Nessuna variazione
Aree fabbricabili	+0,1%
Altri fabbricati	+0,1%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00
Ulteriore riduzione per figli a carico fino a 26 anni € 50,00 per ogni figlio a carico fino ad un massimo di € 400,00	Nessuna variazione

2. di dare atto che le **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013, risultanti dalle variazioni disposte al precedente punto 1) sono le seguenti:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta per abitazione principale ed equiparati	0,40%
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D/1	1,06%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D/5	1,06%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D/7	1,06%
Altre unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,86%
Terreni agricoli	0,76%
Altri fabbricati	0,86%
Aree fabbricabili	0,86%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00
Ulteriore riduzione per figli a carico fino a 26 anni € 50,00 per ogni figlio a carico fino ad un massimo di € 400,00	

3. di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

4. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del comune, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in L. n. 124/2013) da disporsi improrogabilmente entro il 9 dicembre 2013.

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 8 e n. 3 astenuti (Fiorita, Bompigano e Gallo

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI STRONGOLI
PROVINCIA DI CROTONE

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 29-11-2013

IL PRESIDENTE
Salvatore Gulizia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Ciccopiedi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) VARIAZIONE
ALiquota PER L'ANNO 2013.

Ai sensi dell'art.49, 1° comma, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267;
sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto

Per quanto concerne la regolarita' tecnica esprime parere:

IL RESPONSABILE
DELSERVIZIO
INTERESSATO

PARERE FAVOREVOLE

Data _____

Il Responsabile _____

Per quanto concerne la regolarita' contabile esprime parere:

IL RESPONSABILE
DELSETTORE
ECONOMICO
FINANZIARIO

PARERE FAVOREVOLE

Data _____

Il Responsabile _____

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to GULIZIA SALVATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CICCOPEDI FRANCESCO

Il sottoscritto responsabile del settore, su conforme dichiarazione resa dal Messo Comunale, incaricato del servizio:

A T T E S T A

- che copia della presente deliberazione é stata pubblicata sul sito Web istituzionale di questo comune alla sezione Albo pretorio On-Line accessibile al pubblico (art. 32 c.1 D.Lgs 18-06-2009, n. 69) per quindici giorni dal ~~2 DIC, 2013~~ n. registro pubblicazioni..

Strongoli, li ~~2 DIC, 2013~~



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
sig.ra Salvati Carolina

E' copia conforme all'originale.

Strongoli, li ~~2 DIC, 2013~~

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Sig.ra Salvati Carolina

Il sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione:

E' stata deliberazione é stata pubblicata sul sito Web istituzionale di questo comune alla sezione Albo pretorio On-Line accessibile al pubblico, per quindici giorni consecutivi, a partire dal ~~2 DIC, 2013~~

E' divenuta esecutiva il :

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.);
 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U.);

Strongoli, li _____



IL RESPONSABILE DEL SETTORE